

R.G. 97/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE – ufficio procedure concorsuali

Regolazione crisi ed insolvenza

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	- Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice rel./ est.
dott.ssa Sara Fioroni	- Giudice

nella procedura iscritta al n. 97/ /2025 R.G. Procedimento Unitario, avente ad oggetto: **dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI proposta da CLAUDIO BIZZARRI (C.F.: BZZCLD69H07G478A) e PATRIZIA CENNI (C.F.: CNNPRZ71C71C745W), entrambi residenti in Perugia alla Via Euridice n. 21, CAP 06135, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Lupattelli**

ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 11.7.2025;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i debitori sono residenti in Perugia e che quindi il centro principale dei loro interessi si presume compreso nell'ambito della sede nel circondario dell'Ufficio adito;
richiamato il decreto in data 23.07.2025, con il quale il giudice delegato aveva rappresentato ai ricorrenti come fosse «*dubitabile che il debitore gravato da un indebitamento che deriva dalla pregressa attività d'impresa possa giovare della procedura in oggetto in quanto, facendo riferimento alla natura dell'obbligazione*

contratta, che rimane anche se il debitore non sia più imprenditore, lo strumento riservato dovrebbe essere quello della liquidazione controllata»;

rilevato che i ricorrenti con memoria depositata in data 10.9.2025 hanno chiesto di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare ai sensi e per gli effetti degli articoli 268 e seguenti CCII, ai fini dell'ottenimento dell'esdebitazione dei debitori *ex art.* 282 CCII;

rilevato che in data 23.9.2025 i ricorrenti hanno depositato l'integrazione della relazione del gestore della crisi -OCC e l'attestazione *ex art.* 268 co. 3 CCI;

considerato che i debitore non sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCI, in quanto l'impresa esercitata in forma individuale dal sig. Bizzarri è cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno;

ritenuto che la procedura familiare può riguardare anche la liquidazione controllata, ove il debito riguardi congiunti conviventi ed abbia, almeno in parte, origine comune (in ragione della collocazione dell'art. 66 CCII nel capo II del Titolo IV, che si apre con la sezione "Disposizioni a carattere generale", deve ritenersi ammissibile la liquidazione controllata familiare: invero, tra le soluzioni alla crisi da sovraindebitamento, l'art. 65 CCII richiama espressamente anche la liquidazione controllata, escludendo così che il concetto di "composizione della crisi" debba essere limitato alle sole due procedure *lato sensu* negoziali. In tale ottica, il "progetto" a cui fa riferimento l'art. 66 CCII è, più latamente, la previsione di soddisfacimento dei creditori che ordinariamente accompagna anche i ricorsi volti all'apertura della liquidazione controllata);

ritenuto che i debitori versano effettivamente in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art. 2, co. 1 CCI, in quanto la situazione debitoria – sia quella assunta quali persone fisiche, che quella derivante dalle fideiussioni prestate e che residua dalla pregressa attività d'impresa individuale – non è fronteggiabile con il reddito percepito dai coniugi quali lavoratori dipendenti (il sig. Bizzarri lavora presso la della società UNICOTRAS S.r.l. con sede in Bari, Stradella Acquedotto n. 1, P.Iva 07046460726 con la mansione di autista e percepisce una retribuzione mensile media di circa € 1.400,00; la sig.ra Cenni alle dipendenze della società Pinturicchio S.r.l. con sede in Gubbio (PG), Via Velino snc, P.Iva/c.f. 01294240450, con la mansione di add. Operazioni finali di produzione e percepisce una retribuzione mensile media di circa € 1.300,00), avendo gli stessi subito l'espropriazione dell'unico immobile di cui erano proprietari;

rilevato che al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

rilevato che gli istanti mettono a disposizione della procedura la quota del proprio reddito che supera il fabbisogno necessario a mantenimento decoroso del loro nucleo familiare ritenuto, quanto alla durata della procedura che metta a disposizione dei creditori solo beni futuri, che il termine triennale astrattamente previsto per l'esdebitazione "di diritto" rappresenta un limite temporale massimo per l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore ed al contempo, in presenza di crediti concorsuali non soddisfatti prima del triennio, costituisce al contempo il termine minimo per l'acquisizione dei beni nella massa concorsuale;

ritenuto che il limite ex art. 268 co. 4 lett. b) di quanto occorrente per il mantenimento dell'istante e del suo nucleo familiare - indicato dall'OCC nella somma di euro - dovrà essere successivamente determinato con decreto del giudice delegato, sulla base di una documentata disamina del fabbisogno mensile medio dei due ricorrenti e del loro nucleo familiare che dovrà essere fornita dal ricorrente e dettagliatamente esaminata dal Liquidatore (essendo l'indicazione contenuta nel ricorso introduttivo semplicemente illustrativa del probabile "surplus" introitabile da parte della procedura);

rilevato che il gestore della crisi ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e pertanto la fattibilità e convenienza della Liquidazione controllata familiare presentata dagli istanti;

rilevato che, nonostante l'introduzione della procedura ai sensi dell'art. 66 CCI, il Liquidatore dovrà provvedere a tenere distinte le masse attive e passive relative alla posizione di ciascuno dei due debitori;

tenuto conto del criterio indicato dall'att. 270 co. 2 CCI per la nomina del Liquidatore;
visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti **da CLAUDIO BIZZARRI (C.F.: BZZCLD69H07G478A) e PATRIZIA CENNI (C.F.: CNNPRZ71C71C745W)**

nomina

la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore l'avv. Claudio Arcaleni;

Il Liquidatore provvederà

agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI; relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI;

a rimettere al Giudice delegato, a seguito di documentata istanza del ricorrente, le proprie valutazioni in merito alla quota di reddito da destinare alla procedura in quanto eccedente il limite da determinare ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCI nonché in ordine ai beni che, per infruttuosità, dovranno essere esclusi dalla liquidazione

a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;

avverte che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;

ordina

al debitore sottoposto a liquidazione controllata – ove eserciti attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo

a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori, ai titolari dei diritti sui beni in liquidazione;

avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019);

rimette al giudice delegato la fissazione del limite ex art. 268 co. 4 lett. b) ed ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni a tutela delle ragioni della massa.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025

Il Presidente

Dr.ssa Teresa Giardino

Il Giudice estensore

Dr.ssa Stefania Monaldi